

Il Presidente passa alla trattazione dell'argomento posto al punto n. 3 dell'o.d.g. ed avente ad oggetto: "Retrocessione delle quote di partecipazione in Brianzacque S.r.l. detenute da Ambiente Energia Brianza (AEB) S.p.a. di Seregno e da societa' dalla stessa partecipate ai fini dell'attuazione dell'iter procedurale di riorganizzazione del Servizio Idrico Integrato" e cede la parola all'Assessore al Bilancio, Finanza e Tributi, Partecipate, Finanziamenti Europei e Regionali, Lavoro, Commercio e Attività Produttive, **Stefano Viganò** per la relativa illustrazione.

Si dà atto che alle ore 23.15 esce dall'aula il Consigliere comunale Stefano Tagliabue . . . . . presenti n.13

Il Consigliere comunale Stagno (capogruppo Movimento 5 Stelle) propone in via pregiudiziale, ai sensi dell'art.58, comma 1 del Regolamento del Consiglio comunale, il ritiro dell'argomento in oggetto, assumendo l'illegittimità dello stesso.

Alle ore 23.20 rientra in aula il Consigliere comunale Stefano Tagliabue . . . . . presenti n.14

Il Presidente pone, quindi, in votazione la questione pregiudiziale che riporta il seguente esito:

- voti favorevoli n. 5
- voti contrari n. 9 Riva M. (Sindaco), Botta, D'Asaro, Corti, Elli, Ferrò, Pirovano, Viganò', Zappino (PD)
- consiglieri astenuti n. //

La questione pregiudiziale è respinta.

In subordine, il Consigliere comunale Stagno (capogruppo Movimento 5 Stelle), propone, ai sensi dell'art. 58, comma 2, la questione sospensiva chiedendo il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza.

Il Presidente pone in votazione la questione sospensiva alla presenza di n.14 consiglieri che riporta il seguente esito:

- voti favorevoli n. 5
- voti contrari n. 9 Riva M. (Sindaco), Botta, D'Asaro, Corti, Elli, Ferrò, Pirovano, Viganò', Zappino (PD)
- consiglieri astenuti n. //

La questione sospensiva è respinta.

Segue, pertanto, la discussione nel merito dell'argomento in oggetto.

Chiusa la discussione;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il testo integrale della discussione, come risulta dalla registrazione trascritta e depositata agli atti;

Richiamati:

- l'art. 42, comma 2. Lettera e) del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
- il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 che definisce l'autorità d'ambito ottimale del servizio idrico integrato (S.I.I.);
- l'art. 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009 n. 191;
- gli art. 48 e 49 della L.R. 12 dicembre 2003 n. 26, così come modificati dall'art. 1, comma 1. Lett. t) della L.R. 27 dicembre 2010 n. 21 aventi ad oggetto la disciplina regionale delle autorità d'ambito ottimale e l'affidamento del servizio idrico integrato;

Rilevato che:

- il Consiglio Provinciale della Provincia di Monza e Brianza, con deliberazione n. 9 del 12 maggio 2009 ha istituito, ai sensi del richiamato art. 48 della L.R. n. 26/2003 e s.m.i., l'azienda speciale Ufficio d'ambito territoriale ottimale della Provincia di Monza e Brianza - ATO MB;
- la Regione Lombardia, con l'approvazione della L.R. n. 21/2010 ha affidato alle Province le funzioni esercitate dalle Autorità d'Ambito per il servizio idrico integrato, previa costituzione di uno specifico ufficio-azienda funzionale ai sensi dell'art. 114, comma 1. Del D. Lgs. n. 267/2000;
- la Giunta della Provincia di Monza e Brianza, con deliberazione n. 85 del 25 maggio 2011, ha affidato a Brianzacque S.r.l. con sede in Monza la gestione del servizio idrico integrato fino al 31 dicembre 2011, salva la facoltà per le sole società "conformi" - ex art. 5, comma 8, della legge regionale 8 agosto 2006 n. 18, di proseguire nella realizzazione degli investimenti in corso, in convenzione con la stessa;
- la Conferenza dei Comuni della Brianza, in data 22 dicembre 2011, ha reso parere vincolante, favorevole avente ad oggetto:
  - a) l'affidamento della gestione ventennale del servizio idrico a Brianzacque S.r.l.;
  - b) l'espressione di specifico "indirizzo agli enti locali interessati affinché dispongano alle società patrimoniali interessate che detengono le quote di Brianzacque S.r.l. di recederle, con gli strumenti tecnici più opportuni in relazione alle singole situazioni, ai Comuni stessi e alla Provincia di Monza e della Brianza entro il 30 giugno 2012";
  - c) la conferma dell'efficacia alla deliberazione di Giunta provinciale n. 85 del 25 maggio 2011, nelle more del perfezionamento del suddetto processo;
- la Corte Costituzionale, con sentenza del 25 novembre 2011, n. 320, ha dichiarato costituzionalmente illegittimi i commi 2 e 4 dell'art. 49 della citata L.R. n. 26/2003, introdotti dall'art. 1, comma 1, lett. t), della L.R. n. 21/2010, nella parte in cui

prevedevano che gli enti locali potessero costituire una società patrimoniale d'ambito mediante conferimento della proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato e la possibilità di assegnare il compito di espletare le gare per l'affidamento del servizio idrico alla società patrimoniale d'ambito, in quanto contrastanti con il principio statale della proprietà pubblica delle reti;

Considerato che:

- la disciplina del servizio idrico contenuta nel richiamato D. Lgs. n. 152/2006 prevede una gestione unitaria delle risorse idriche, secondo un modello gestionale di tipo integrato, teso al superamento del frazionamento delle gestioni e al miglioramento delle condizioni del servizio offerto agli utenti, nonché all'accrescimento dell'efficienza tecnica ed economica dello stesso mediante la gestione del servizio sulla base di dimensioni ottimali individuate a livello di ambito territoriali ottimali (ATO);
- la normativa di settore a livello regionale, contenuta nel capo III della richiamata L.R. n. 26/2003 prevede in tal senso che il servizio idrico integrato venga affidato ad unico Soggetto gestore;
- la Regione Lombardia, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 320/2011, dovrà provvedere ad adottare adeguati provvedimenti normativi in relazione alla proprietà di reti e impianti del servizio idrico;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Monza e Brianza in data 20 aprile 2012 ha relazionato alla Conferenza dei Comuni della Brianza in merito al processo di riorganizzazione del servizio idrico che prevede un gestore unico, Brianzacque S.r.l., partecipato dai Comuni del territorio provinciale, anche mediante la retrocessione delle quote possedute dalle società patrimoniali agli enti locali soci di tali società patrimoniali;
- la Conferenza dei Comuni della Brianza, in data 27 dicembre 2012, ha reso parere favorevole obbligatorio e vincolante avente il seguente contenuto:
  1. *ribadire l'affidamento del servizio idrico integrato ad un unico soggetto, individuato in Brianzacque srl e prorogare di ulteriore sei mesi, fino al 30 giugno 2013, la scadenza ultima per la ristrutturazione dell'assetto societario di Brianzacque Srl al fine della sua configurazione finale in società "in house", a prosecuzione del percorso indicato nella Conferenza dei Comuni con delibera n.1 del 22.12.2011;*
  2. *ribadire l'indirizzo agli enti locali interessati affinché dispongano alle società patrimoniali che detengono le quote di Brianzacque Srl di recederle, con gli strumenti tecnici più opportuni in relazione alle singole situazioni, ai Comuni stessi e alla Provincia di Monza e Brianza entro il 30 giugno 2013;*
  3. *ribadire l'indirizzo a Brianzacque di presentare ad ATO-MB e a tutti gli enti locali una proposta di revisione statutaria nella configurazione di società per azioni "in house" conforme alle attuali normative e di attuare un percorso di consolidamento finalizzato ad ottimizzare i flussi finanziari e garantire gli investimenti attuali e futuri;*
- con deliberazione del 3 giugno 2013 l'Assemblea dei soci di Brianzacque S.r.l. ha

provveduto alla revisione statutaria nella configurazione di società “in house”

- la Conferenza dei Comuni di ATO-MB, da ultimo, in data 26 giugno 2013, ha espresso parere favorevole alla conferma dell'affidamento già disposto con provvedimento del 22/12/2011 (successivamente confermato con provvedimento del 27/12/2012) del servizio idrico integrato ad un unico soggetto individuato in Brianzacque, ferma restando la necessità di definire il procedimento di riassetto societario secondo il modello del c.d. “*in house providing*” ovvero garantire la partecipazione diretta dei Comuni e della Provincia di Monza e Brianza quali soci di Brianzacque S.r.l., nel rispetto della disciplina comunitaria che consente agli Stati membri di mantenere la gestione pubblica secondo tale modello gestionale, purchè il soggetto affidatario risulti in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento comunitario (società direttamente partecipate dagli Enti Locali, controllo analogo, attività svolte prevalentemente per l'Ente o gli Enti che le controllano);
- le assemblee straordinarie di A.L.S.I. S.p.A. e Brianzacque S.r.l. con deliberazioni assunte rispettivamente in data 21 dicembre 2013 e in data 23 dicembre 2013 hanno approvato apposito progetto di fusione per incorporazione di A.L.S.I. S.p.A. e Brianzacque S.r.l. ai sensi dell'art. 2501 e seguenti del Codice civile;
- tale progetto di fusione può pacificamente inquadrarsi all'interno del più ampio progetto aggregativo industriale fra gli operatori del territorio della Provincia di Monza e della Brianza in materia idrica, che vede in Brianzacque S.r.l. il soggetto affidatario della gestione unica del servizio idrico integrato in ambito provinciale;
- inoltre, l'art. 1, comma 561, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2014)” ha, in materia di vincoli agli Enti Locali ad acquisire nuove partecipazioni, abrogato il comma 32 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/23010, prevedendo invece l'obbligo per le Amministrazioni locali, di farsi carico nei propri bilanci di eventuali perdite delle Società dalle stesse partecipate;

Considerato altresì che Ambiente Energia Brianza (A.E.B.) S.p.A. con sede in Seregno, Società partecipata al 3,343% in via diretta dal Comune di Giusano:

- con nota del 4 febbraio 2014, protocollo n. 70, ha comunicato che la propria assemblea societaria, riunitasi in data 31 gennaio 2014, ha ribadito la linea, già precedentemente espressa, dell'affidamento del servizio idrico integrato al gestore unico Brianzacque S.r.l. e ha definito di porre all'o.d.g. di una successiva assemblea la verifica delle modalità più opportune per addivenire al trasferimento agli Enti locali suoi soci delle quote di partecipazione in Brianzacque S.r.l. detenute dal Gruppo AEB-Gelsia, nel rispetto delle vigenti normative di settore e con riserva dei propri soci di sottoporre ai rispettivi organi consiliari i risultati della verifica per le decisioni di competenza;
- nella successiva assemblea del 21 febbraio 2014 ha riaffermato la volontà di coltivare l'ipotesi di trasferimento delle partecipazioni detenute dal Gruppo AEB-Gelsia in Brianzacque S.r.l.;

Preso atto che la predetta Società A.E.B. S.p.A.:

- detiene partecipazioni in Brianzacque S.r.l. in via diretta, alla data del 1 luglio 2014, in misura pari allo **0,1335%** del capitale sociale;
- detiene partecipazioni in via indiretta in Brianzacque S.r.l. per il tramite della propria controllata Gelsia Reti S.r.l. (la quale, a sua volta, detiene partecipazioni in via diretta in Brianzacque S.r.l. in misura pari al **3,9408%** del capitale sociale);

Rilevato che, in relazione a quanto stabilito dall'art. 3, commi 27 e seguenti della legge 24 dicembre 2007 n. 244:

- l'acquisizione della partecipazione in Brianzacque S.r.l. può essere autorizzata in quanto tale società ha per oggetto, anche alla luce della sua qualità di affidataria del servizio idrico integrato, servizio pubblico locale di indubbio interesse generale, nel territorio della Provincia di Monza e della Brianza, la produzione di beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Giussano;
- la deliberazione di assunzione di nuove partecipazioni deve essere trasmessa alla Sezione competente della Corte dei Conti;

Rilevato inoltre che le società coinvolte nell'operazione in oggetto non hanno evidenziato un risultato d'esercizio negativo di Bilancio negli ultimi tre anni;

Ritenuto, in relazione a tutto quanto sopra, di autorizzare l'acquisizione, senza oneri finanziari effettivi, delle quote di partecipazione in Brianzacque S.r.l. detenute da A.E.B. S.p.A. di Seregno e dalla sua controllata Gelsia Reti S.r.l. nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) distribuzione di tutte le quote di Brianzacque S.r.l. detenute da A.E.B. S.p.A. e dalla controllata Gelsia reti S.r.l. agli Enti Locali azionisti della stessa AEB S.p.A.;
- b) nessuna previsione di esborso di denaro da parte dei medesimi Enti locali azionisti;

Tutto ciò premesso e considerato:

- Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.
- Visto il vigente Regolamento del Consiglio Comunale ed il vigente Statuto Comunale;
- Acquisiti i pareri, in attuazione dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte dei rispettivi Dirigenti di settore, nonché l'esito della verifica di conformità dell'azione amministrativa da parte del Segretario Generale di cui all'allegato "A" al presente atto quale parte integrante e sostanziale";
- Acquisito, altresì, il parere del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) punto 3, del D. Lgs. n. 267/2000 di cui all'Allegato "B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Dato atto che alle ore 23.30 escono dall'aula i Consiglieri comunali Beacco, Tagliabue, Corigliano e Galimberti . . . . . presenti n.10

Effettuata, quindi, la votazione in merito all'argomento in oggetto in presenza di n. 10 consiglieri che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 1 Stagno (Movimento 5 Stelle)
- consiglieri astenuti n. //

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di mano;

### **D E L I B E R A**

- 1) le premesse sono parte integrante e motivo determinante per l'adozione della presente deliberazione;
- 2) di autorizzare l'acquisizione, senza oneri finanziari effettivi, delle quote di partecipazione in Brianzacque S.r.l. detenute da A.E.B. S.p.A. di Seregno e dalla sua controllata Gelsia Reti S.r.l., nel rispetto dei seguenti criteri:
  - a) distribuzione di tutte le quote di Brianzacque S.r.l. detenute da A.E.B. S.p.A. e dalla controllata Gelsia reti S.r.l. agli Enti Locali azionisti della stessa AEB S.p.A.;
  - b) nessuna previsione di esborso di denaro da parte dei medesimi Enti locali azionisti;
- 3) di indirizzare, in relazione a quanto di cui al precedente punto 2. Il Sindaco o suo delegato in qualità di rappresentante legale del Comune di Giussano ad intervenire in sede assembleare conformemente a quanto deliberato con il presente provvedimento;
- 4) di dare altresì mandato al competente Dirigente del Settore Economico Finanziario e servizi alla Persona Dott. Marco Raffaele Casati, a livello tecnico, di procedere in conseguenza per tutti gli atti necessari ai fini del perfezionamento di quanto disposto ai precedenti punti del dispositivo;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, a norma dell'art. 3, comma 28. della legge 24/12/2007 n. 244.

Effettuata inoltre la votazione in merito alla immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in presenza di n.10 Consiglieri, che ha riportato il seguente esito:

- voti favorevoli n. 9
- voti contrari n. 1 Stagno (Movimento 5 Stelle)
- consiglieri astenuti n. //

In conseguenza della votazione che precede, resa in forma palese e per alzata di mano;

## **D E L I B E R A**

6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Allegati:

- A) Pareri
- B) Parere Collegio Revisori